

REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza

LINEE DI INDIRIZZO
per l'applicazione dell'art. 18, comma 3,
del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2.
(BUR dell'Umbria n. 17 del 9 aprile 2008 - Serie generale - Supplemento ordinario n. 1)

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2.

(BUR dell'Umbria n. 17 del 9 aprile 2008 - Serie generale - Supplemento ordinario n. 1)

Le presenti *“Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale 1 aprile 2008, n. 2”* (da ora: Linee di indirizzo) si applicano nelle situazioni in cui negli impianti natatori appartenenti, sulla base del criterio della loro destinazione, alla categoria “A”, classi “A1”, “A2” e “A4”, costruiti prima della sua entrata in vigore, non sono stati portati a termine, entro la data del 09 aprile 2013, i lavori previsti nel Piano di adeguamento redatto dal titolare della struttura così come previsto all'art. 18, comma 2, del suddetto regolamento.

a) Indicazioni per i titolari degli impianti natatori

Il titolare di un impianto natatorio - costruito prima del 10 aprile 2008 - appartenente, in base alla sua destinazione, alla categoria “A”, classi “A1”, “A2” e “A4”, che non ha, entro la data del 10 aprile 2013, portato a termine i lavori previsti nel Piano di adeguamento, è tenuto a presentare al Sindaco del competente comune, una **istanza per il rilascio di nulla osta** all'esercizio temporaneo dell'attività.

L'istanza di nulla osta, che deve pervenire al Sindaco entro la data del 09 aprile 2013, deve contenere:

- la denominazione e l'ubicazione della struttura,
- il nominativo del titolare e, se diverso, anche quello del gestore della struttura,
- l'anno di inizio dell'attività,
- le motivazioni che sono all'origine del mancato (totale o parziale) adeguamento,
- le misure strutturali e/o gestionali già adottate,
- il piano dei lavori ulteriori da realizzare,
- l'indicazione dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori che non potranno superare il termine massimo 36 mesi.

All'istanza di nulla osta i titolari degli impianti natatori sono tenuti ad allegare:

- copia della comunicazione di piscina esistente (secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, allegato 4/ter del Regolamento Regionale) corredata, per gli impianti appartenenti alle classi “A1” e “A4”, dal parere igienico-sanitario rilasciato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale,
- copia della comunicazione di riapertura stagionale per quelle strutture che hanno carattere stagionale (secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale e dall'art. 2 comma 4, allegato 4/bis del Regolamento Regionale),
- copia del Piano di adeguamento,
- autocertificazione sullo stato di avanzamento dei lavori previsti nel Piano di adeguamento nonché degli ulteriori interventi strutturali e/o gestionali e del termine ultimo previsto per il completamento dei lavori di adeguamento della struttura alle norme vigenti, che non potrà essere superiore ai 36 mesi.

b) Indicazioni per i Sindaci

Ricevuta, da parte del titolare dell'impianto natatorio l'istanza per il rilascio di nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività, il Sindaco inoltra al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio una formale richiesta di **parere finalizzato ad accertare le condizioni igienico-sanitarie dell'impianto** (ai sensi dall'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale).

c) Indicazioni per i Servizi “Igiene e Sanità pubblica” dell’Azienda Sanitaria Locale

Ricevuta la richiesta da parte del Sindaco al fine del rilascio del nulla osta all’esercizio temporaneo dell’attività natatoria, il Servizio “Igiene e Sanità Pubblica” del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, predispone il parere igienico-sanitario.

A tal fine, il Servizio di cui sopra, verifica, da un lato, la corretta tenuta da parte del titolare/gestore della documentazione prevista dalle vigenti normative e, dall’altro, il livello di osservanza, da parte del titolare e/o del gestore dell’impianto, delle norme vigenti.

In particolare l’azione di controllo dovrà essere tesa a verificare se gli impianti e le misure adottate, tendenzialmente orientati a conformarsi alle indicazioni contenute nelle norme UNI, risultano congrui ad assicurare che:

- i valori relativi alla qualità dell’acqua risultino, in ogni momento di funzionamento dell’impianto, conformi con quanto previsto all’art. 7 del Regolamento Regionale relativamente ai requisiti - fisici, chimici e microbiologici - delle acque utilizzate, alle modalità di controllo e alla relativa strumentazione tecnica, alle sostanze impiegate per il trattamento dell’acqua;
- la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua, qualunque sia la soluzione tecnica adottata, sia proporzionata al volume contenuto nella/e vasca/he e al carico inquinante conseguente alla sua utilizzazione;
- lo svolgimento dell’attività natatoria non metta, in alcun modo, a rischio la salute e l’incolumità delle persone e sia realizzato, nelle forme e nelle modalità previste per ogni categoria di piscina, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei fruitori dell’impianto;
- la disponibilità di spogliatoi, docce e servizi igienici, tenendo conto delle differenze di genere e delle esigenze di utenti con ridotta e/o impedita capacità motoria, sia congrua con il numero di bagnanti che effettivamente frequentano l’impianto e la loro fruizione non rappresenti alcun rischio per la salute, l’incolumità e la sicurezza dei frequentatori;
- la disponibilità, per le piscine appartenenti alla classe A1, di strutture, di materiali per la medicazione e di strumenti per il primo soccorso commisurati alle esigenze di garantire, nell’immediato, interventi appropriati alle diverse situazioni patologiche e, subito dopo, di attivare, nel più breve tempo possibile, la catena del soccorso professionale.

Il Servizio “Igiene e Sanità Pubblica” del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, formula il parere igienico-sanitario, con eventuali prescrizioni, e lo inoltra al Sindaco

d) Indicazioni per il Sindaco in funzione di Autorità sanitaria competente

Il Sindaco, in funzione di Autorità sanitaria competente, ricevuto il parere igienico-sanitario, rilascia al titolare della struttura che ne ha fatto richiesta, il nulla osta all’esercizio temporaneo dell’attività natatoria per un periodo non superiore ai 36 mesi a decorrere dalla data dell’ordinanza sindacale.